

CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare di un credito d'imposta del 75% sui maggiori investimenti pubblicitari effettuati nel 2019 rispetto al 2018 su quotidiani, periodici ed emittenti radio-televisive presentando apposita comunicazione telematica entro il 31 ottobre.

Dal 1° al 31 ottobre 2019, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono presentare la domanda per prenotare il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2019 (art. 3-bis, D.L. 28 giugno 2019 n. 59, conv. in L. 8 agosto 2019, n. 81). L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione.

L'incentivo, nella forma di credito d'imposta, spetta in relazione all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali (escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso accessorie, funzionali o connesse, ivi compresi i costi di intermediazione):

- su giornali quotidiani e periodici, cartacei o digitali, purché iscritti presso il competente tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione. Sono escluse le spese per l'acquisto di spazi nell'ambito di televendite o relative a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo, effettuati nel 2019 il cui costo superi di almeno l'1% quello degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% dei maggiori costi degli investimenti effettuati (nel rispetto delle limitazioni europee in materia di aiuti di Stato che, in linea di massima, non devono superare i 200.000 euro nell'esercizio in corso e nei 2 precedenti).

Le spese si considerano sostenute secondo i criteri di competenza temporale dell'art. 109, DPR 917/86 (ossia alla data in cui le prestazioni pubblicitarie sono ultimate) e devono risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali o dei revisori legali dei conti.

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati devono presentare un'apposita comunicazione telematica (le cui istruzioni sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella sezione del proprio sito web dedicata all'agevolazione) in cui indicare, separatamente per le due tipologie di investimento (stampa ed emittenti radio-televisive):

- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
- la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente;
- il credito di imposta richiesto.

Entro il 31 gennaio 2020 gli interessati dovranno presentare una dichiarazione telematica che attesti l'importo degli investimenti effettivamente sostenuti nel 2019. Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare (ad oggi non ancora note); in tal caso si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Il credito d'imposta è:

- imponibile ai fini Ires e Irap;
- non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, nella misura indicata dal provvedimento di concessione dell'incentivo che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Per gli anni successivi, la su citata comunicazione telematica dovrà essere presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

9 ottobre 2019

prorevis auditing s.r.l.